

**Articolo** Società

## Società estinta: la notifica degli atti impositivi va fatta ai soci e non all'ex liquidatore

Stesse regole per le società di persone e di capitali

di Giuseppe Durante\*  
26 Gennaio 2024

*“Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempite della società e, pertanto, ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o anche illimitatamente” a seconda della circostanza; ossia, se fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali”.*

E' il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in occasione dell'Ordinanza N°753 del 09 gennaio 2024. Si tratta di una questione in ordine alla quale non sempre è chiaro il *modus operandi* da seguire in caso di notifica di atti impositivi ma anche di atti attinenti alla riscossione diretti ad una società che non esiste più. I giudici, nell'Ordinanza in commento, hanno legittimato la necessità di notificare direttamente ai soci e non più al liquidatore eventuali richieste di pagamento riconducibili ad obbligazioni tributarie contratte dalla società prima della sua estinzione. Del resto, la notifica di un atto (impositivo) riguardante una società estinta effettuata nei confronti del suo liquidatore è una notifica effettuata ad un soggetto non più esistente considerando che la qualifica o meglio lo *status di liquidatore* sono strettamente subordinati all'esistenza stessa della società.

### Il caso

La questione posta al vaglio degli Ermellini rinviene nel caso di specie dal ricorso inoltrato dall'ex liquidatore di una società di capitali il quale eccepiva nel giudizio di prime cure un vizio di notifica avente ad oggetto un atto impositivo notificato, nella circostanza, ai soci anziché al liquidatore della società di capitali estinta.

**I giudici di prime cure accoglievano le doglianze del ricorrente ritenendo viziata la notifica effettuata nei confronti dei soci.**

In sede di gravame, il Collegio tributario adito accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate precisando nella circostanza che il liquidatore della SRL al momento dell'estinzione della società è diventato **unico responsabile dei debiti erariali riconducibili alla società di capitali**, a prescindere dal dolo o dalla colpa eventualmente imputabile allo stesso. I giudici tributari di appello ritenevano pertanto **valida la notifica effettuata nei confronti del liquidatore della SRL.**

### Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza N°753 del 09/01/2024

Di diverso avviso si è dimostrata la Corte di Cassazione nell'Ordinanza N°753 del 09 gennaio 2024 rispetto all'orientamento palesato dai giudici tributari di seconde cure che hanno ritenuto legittima la notifica effettuata al liquidatore della SRL dopo la sopravvenuta estinzione della società di capitali.

In particolare, i giudici di Palazzaccio hanno chiarito nel caso di specie che **la notifica di uno o più atti impositivi deve sempre essere indirizzata ai soci della società estinta** sia che si parli di società di persone sia che si tratti di società di capitali. A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che l'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è **validamente notificato dopo l'estinzione della stessa ad uno dei soci**; infatti, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di **morte del debitore** ciò, **si correla al fenomeno successorio** che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto **almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società.**

Tale principio generale secondo il ragionamento della Corte è applicabile **anche in caso di società di capitali**, pertanto, anche con riferimento **ad una SRL**, come nel caso di specie, società di capitali estinta a seguito della

sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

In particolare, secondo i giudici della Cassazione, il fenomeno successorio sopra richiamato, legittimato dall'art.65 comma 4 del DPR n°600/1973 che ha trovato **autorevole fondamento in molteplici arresti giurisprudenziali delle Sezioni Unite**, è applicabile allo stesso modo, **sia per le società di persone, sia per le società di capitali**, con riferimento alle quali è sopravvenuta la **formale estinzione** previa cancellazione dal registro delle imprese. Pertanto, secondo la Suprema Corte deve essere recepito il principio generale secondo il quale **sono da ritenersi valide ed efficaci le notificazioni** aventi ad oggetto **atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati dopo l'estinzione agli ex soci** anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore. **Non è altresì preclusa la notifica degli atti anche solo a taluno degli ex soci** senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi giacché, a seguito dell'estinzione della società, si determina un **fenomeno**, pur peculiare, **di tipo successorio** in virtù del quale **i soci subentrano nelle medesime obbligazioni rimaste inadempite della società**.

Pertanto, **ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione** oppure anche **illimitatamente**, a seconda che fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali.


E' di tutta evidenza come, con riferimento alla vicenda in esame, i Giudici di Palazzaccio abbiano **escluso la possibilità di notificazione di uno o più atti impositivi al liquidatore della società**.

La *ratio* dell'orientamento palesato dagli Ermellini è riconducibile, se vogliamo, al fatto che **non è possibile notificare uno o più atti impositivi ad un soggetto che non esiste più**, o meglio, che ha cessato formalmente la funzione per la quale lo stesso è stato designato, essendosi formalizzata l'estinzione della società.

---

*\*A cura del Prof. Avv. Giuseppe Durante, Docente a contratto in Diritto Tributario presso l'Università LUM Giuseppe Degennaro, Partner 24 ORE*

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

